

**COMUNE DI ANDEZENO**  
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E  
L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI  
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO**

Approvato con deliberazione consiliare n.<sup>o</sup> 30 del 25/7/05

## **ARTICOLO 1**

### **Finalità**

Le finalità che il Comune di Andezeno intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente, in particolare dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dalla L. 07/03/1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dalla D.Lgs. 196/03 e disposizioni correlate.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di tutela del patrimonio comunale nonché sicurezza per i cittadini esposti ai crescenti fenomeni di teppismo.

Gli impianti di videosorveglianza, in estrema sintesi, hanno lo scopo di:

- Assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- Tutelare il patrimonio;
- Controllare determinate aree, anche in relazione alla viabilità.

Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza nello spazio di vita comuni e dove si svolgono le manifestazioni cittadine.

## **ARTICOLO 2**

### **Caratteristiche tecniche dell'impianto**

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste, via etere e su fibra ottica, e di telecamere connesse alla sala controllo posta presso L'Ufficio del Sindaco.

Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

## **ARTICOLO 3**

### **Sala di controllo**

Il terminale di gestione delle telecamere è posizionato presso l'ufficio del Sindaco, locale idoneo alla conservazione e custodia dei macchinari e dei dati registrati in quanto dotato di sistema di allarme.

La custodia fisica dei dati e dei macchinari verrà garantita mediante idoneo armadio di sicurezza entro cui posizionare gli impianti.

## **ARTICOLO 4**

### **Responsabile della gestione e del trattamento dei dati**

Il responsabile della gestione e trattamento dei dati è individuato nella persona di un Responsabile del Servizio designato dal Sindaco.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Egli custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03 il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, secondo le modalità e la procedura prevista dalle norme sull'accesso agli atti previsto dalla legge 241/90.

## **ARTICOLO 5**

### **Persone autorizzate ad accedere al sistema**

L'accesso al sistema e quindi anche il relativo brandeggio delle telecamere per lo spostamento della direzione di registrazione e il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse, è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento il quale provvederà a darne comunicazione all'incaricato addetto al servizio.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto dal Responsabile del Servizio, ad esclusione del personale addetto alla manutenzione degli impianti.

Il Responsabile della gestione e del trattamento impedisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Nei locali ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura del responsabile della gestione e del trattamento o dell'incaricato addetto al servizio, data, ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare, il tutto da lui sottoscritto.

## **ARTICOLO 6**

### **Nomina dell’incaricato addetto al servizio per la gestione dell’impianto di videosorveglianza**

Il responsabile, quando necessario, designa l’incaricato nell’ambito degli impiegati comunali.

All’incaricato verrà affidata la custodia e la conservazione della propria password e della chiave di accesso all’armadio destinato alla conservazione dei supporti magnetici.

## **ARTICOLO 7**

### **Accesso ai sistemi e parole chiave**

L’accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e all’incaricato indicati negli articoli 5 e 6.

Ciascuno di essi è dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

L’incaricato, previa comunicazione scritta al responsabile, potrà autonomamente variare la propria password.

## **ARTICOLO 8**

### **Principi di pertinenza e di non eccedenza**

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla D.Lgs. 196/03 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, nonché della direttiva generale impartita dal Garante Privacy del 29/4/2004, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l’angolo visuale delle riprese, alle zone strettamente interessate dalle esigenze evidenziate dall’art. 1, evitando, quando non indispensabili, dettagli non rilevanti.

E’ comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell’utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) salvo le esigenze di polizia amministrativa o giudiziaria, di giustizia e per tutelare le ragioni patrimoniali dell’amministrazione

E’ vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull’attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell’art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

## **ARTICOLO 9**

### **Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia**

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti qualificanti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale e del patrimonio, l’incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l’incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici asportabili.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l’Autorità Giudiziaria, nonché gli Uffici di polizia Municipale per accettare infrazioni amministrative di particolare gravità o il danneggiamento delle proprietà comunali.

L’apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Municipale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

## **ARTICOLO 10**

### **Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici**

I dati acquisiti saranno conservati per la durata massima di 72 ore, e successivamente cancellati automaticamente, quando consentito dal sistema, o manualmente dal responsabile del servizio incaricato. Dell'operazione manuale verrà fatta menzione nel registro relativo agli accessi al sistema.

Nel caso di eventi a rilevanza penale, di illecito amministrativo, o nel caso sia necessario tutelare le ragioni patrimoniali dell'Amministrazione, e che richiedano la conservazione dei dati stessi, i dati saranno, a cura del responsabile del sistema, registrati su appositi formati asportabili e conservati in apposito armadio o cassetta di sicurezza per la successiva comunicazione all'autorità giudiziaria, per l'impiego da parte della polizia municipale per contestare gravi infrazioni amministrative, o sia necessario per tutelare le ragioni patrimoniali dell'Amministrazione.

In caso di assenza prolungata (ferie, malattia ecc.) del responsabile del trattamento, l'incaricato sarà responsabile per la custodia, conservazione e riservatezza.

A cura di essi sarà tenuto idoneo registro in cui dovranno essere annotati:

- La data della registrazione e quella di cancellazione dell'immagine;
- La firma dell'incaricato che ha effettuato operazioni disciplinate dal presente regolamento.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità quando dalle stesse richiesto per finalità pubbliche imposte da norme di legge e di rilevanza pari o superiori agli interessi di riservatezza dei terzi..

La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del responsabile, ed annotata nel registro con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

## **ARTICOLO 11**

### **Informativa ai cittadini**

I cittadini sono informati a mezzo di cartelli posti nelle zone in cui sono dislocate le telecamere recanti la scritta "Zona Videosorvegliata" o similari.

A cura degli organi comunali saranno previste varie forme di pubblicità ed informazione periodica sugli scopi e le finalità dell'impianto di videosorveglianza nonché sull'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03.

## **ARTICOLO 12**

### **Disposizioni di attuazione**

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art 18 e seguenti del D.Lgs. 196/03 e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.

Con deliberazione della giunta comunale, comunicata tempestivamente al Consiglio e portata all'attenzione della cittadinanza con mezzi idonei nonché con i cartelli previsti dal presente regolamento, sono individuate le zone da sottoporre a sorveglianza ai sensi del presente regolamento.